

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209

RISOLUZIONI:

7-00020 Valducci: Iniziative in favore delle persone con disabilità nell'ambito del trasporto aereo (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00002</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	211

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 12.10.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di discutere dapprima la risoluzione n. 7-00020, a sua prima firma, recante « Iniziative in favore delle persone con disabilità nell'ambito del trasporto aereo » e, successivamente, il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ».

La Commissione consente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sospende quindi la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà dopo la discussione della risoluzione n. 7-00020.

La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 12.30.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alla V e VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Giorgio SIMEONI, *relatore*, premette di avere molto apprezzato, al di là degli inevitabili e divergenti giudizi di politica

generale, gli interventi svolti nella seduta di ieri dai deputati dei gruppi di opposizione, che hanno fatto riferimento a specifiche questioni di competenza della Commissione. È per questo motivo che, in un clima di forte dissidio tra le forze politiche, intende cogliere l'occasione per dare risposta, nella proposta di parere da lui preparata, a talune di tali istanze che, sul piano programmatico sono volte a delineare un più significativo ruolo della Commissione nell'ambito delle discussioni e delle decisioni di sua competenza. È infatti convinto che le materie dei trasporti, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni abbiano una valenza così strategica per l'interesse generale che possano, anzi debbano, vedere la maggioranza e l'opposizione impegnate in un confronto leale e aperto, pur sempre, tuttavia, nella consapevolezza dei rispettivi ruoli. È con questo spirito che ha quindi inserito nella proposta di parere favorevole una premessa in cui si sottolinea il rilievo delle autorizzazioni di spesa relative agli anni 2009-2015 finalizzate alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, rappresentando, nel contempo, come richiesto dal deputato Fiano, e come assicurato dallo stesso presidente Valducci, l'esigenza che la IX Commissione, nell'ambito delle iniziative di sua competenza, presti particolare attenzione alle procedure per il finanziamento e la realizzazione delle opere infrastrutturali connesse allo svolgimento dell'Expo che assumono particolare rilievo per i profili della mobilità e del trasporto. In secondo luogo, facendo proprie talune perplessità emerse negli interventi dei deputati Misiti e Lovelli in ordine alla politica dei cosiddetti «interventi tampone» in favore del gruppo Ferrovie dello Stato spa e di Anas spa, ha ritenuto opportuno evidenziare, in un'altra premessa della sua proposta di parere, che si proceda ad un approfondimento circa i rapporti finanziari in essere tra lo Stato e tali aziende, eventualmente facendo ricorso a strumenti che consentano una più oculata attività di pianificazione e controllo dei fondi statali all'uopo destinati. In

termini più generali, ritiene che debba essere comunque riconosciuto al Governo di avere predisposto un'adeguata manovra di finanza pubblica, volta a raggiungere, pur nella difficile congiuntura interna e internazionale, gli obiettivi della crescita economica e della riduzione del *deficit* pubblico. Passa quindi ad illustrare la sua proposta di parere favorevole, che è accompagnata da due osservazioni, la prima delle quali volta a segnalare alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità, all'articolo 26, comma 1, di escludere le Autorità portuali dall'ambito di applicazione della disposizione volta alla soppressione degli enti pubblici economici aventi dotazione organica inferiore alle cinquanta unità, in linea con un emendamento Moffa, sottoscritto dai rappresentanti di gruppi di maggioranza e di opposizione. La seconda osservazione è invece volta a sottoporre alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 40, comma 6, che gli armatori e le società di armamento possano effettuare le dovute comunicazioni agli Uffici di collocamento della gente di mare anche avvalendosi di dispositivi telematici, come suggerito nella seduta di ieri dal presidente Valducci.

Silvia VELO (PD) fa presente che la sua parte politica contesta sia il metodo che il merito del provvedimento in esame. A tale ultimo proposito, rileva come il decreto-legge preveda interventi per i quali non vi è garanzia di copertura finanziaria nel triennio di riferimento e non affronti il problema del ridotto potere di acquisto, se non con misure di stampo paternalistico e compassionevole. Vi sono poi forti dubbi circa l'operare del meccanismo della traslazione a carico dei consumatori con riguardo alla cosiddetta «*Robin hood tax*», nonché contrarietà in ordine al rinvio dell'entrata in vigore della *class action* e all'inefficacia degli interventi sui mutui concessi dagli istituti bancari. Non vengono poi posti chiari obiettivi di crescita economica, né si punta su necessarie riforme strutturali in tema di liberalizzazioni e di pubblica amministrazione. Alla

mancanza di nuove risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture si accompagnano poi i tagli effettuati dal cosiddetto « decreto ICI » sugli stanziamenti in favore del trasporto. Vengono infine penalizzati gli enti locali e il mezzogiorno e si pone di fatto fine alla lotta all'evasione, avviata, con iniziative concrete, dal precedente esecutivo. Quanto alle partizioni del testo di specifica competenza della Commissione, fa presente che il ripristino delle concessioni per l'alta velocità con i *general contractors*, di cui all'articolo 12, non determinerà vantaggi per i cittadini e non sarà assistito dalla garanzia attestata dallo svolgimento di una gara pubblica per l'assegnazione dei lavori. L'articolo 57 dispone poi un vero e proprio « spezzatino » di Tirrenia, senza che si assumano iniziative per il risanamento dell'azienda. I relativi oneri di questa operazione saranno scaricati sulle regioni, in una situazione in cui non viene poi fornita alcuna garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali nel settore. La stessa reintroduzione del Fondo per il trasporto pubblico locale non attesta un maggiore impegno di questo Governo in materia, ma costituisce solo la riparazione di un intervento di segno opposto adottato in sede di conversione del già menzionato « decreto ICI ». Quanto all'articolo 26, a prescindere dalle considerazioni relative all'opportunità di una sua non applicazione alle autorità portuali, non ritiene congruo il numero di 50 addetti introdotto quale parametro per la soppressione o meno degli enti pubblici, proprio in quanto finirebbe per penalizzare quelle strutture che potrebbero essere scese sotto questa soglia in virtù di un efficientamento della loro attività. Si sofferma quindi sul metodo scelto dal Governo per la discussione in Parlamento dei provvedimenti finanziari, denunciando che non sono stati garantiti i tempi di discussione previsti dal Regolamento della Camera per la sessione di bilancio. Ritiene poi che il vero obiettivo dell'anticipo della manovra consista nel cominciare ad affrontare i problemi sorti all'interno della maggioranza sull'attività di governo. Nel ribadire la richiesta che sia tempestiva-

mente calendarizzata l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero, fa infine presente che, presso le Commissioni di merito, il Governo ha presentato un gran numero di nuovi emendamenti al decreto-legge in esame, con il concreto rischio che il testo esaminato oggi in sede consultiva non corrisponderà a quello che invece sarà licenziato al termine della sede referente. Il parere della IX Commissione appare pertanto inutile e, anche per evidenziare la profonda contrarietà del suo gruppo a tutto questo modo di procedere, preannuncia che i deputati del partito democratico si allontaneranno dall'aula della Commissione prima della votazione della proposta di parere.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) riconosce al relatore di avere cercato, probabilmente nei limiti impostigli dal suo ruolo, di tenere conto, seppure soltanto nelle premesse del parere, di alcune questioni sollevate dai deputati dell'opposizione, soprattutto con riferimento alla questione dell'Expo di Milano 2015 e al tema dei rapporti finanziari tra lo stato e le società FS e ANAS. Si dichiara poi d'accordo con lo stesso relatore circa la possibilità che la IX Commissione possa svolgere un ruolo importante, sul terreno concreto delle scelte trasportistiche e infrastrutturali, per recuperare una dialettica sana tra le forze politiche, pur in presenza di un evidente deterioramento del quadro politico generale. Tuttavia, seppure le due osservazioni apposte alla proposta di parere potrebbero apparire condivisibili, la decisione del Governo di presentare, presso le Commissioni di merito, un gran numero di nuovi emendamenti al decreto-legge in esame non può che vanificare ogni tipo di dialogo tra maggioranza e opposizione sul provvedimento in titolo, in una situazione del resto già caratterizzata da un'estrema riduzione dei tempi a disposizione del Parlamento per l'esame di documenti finanziari di estrema complessità e rilievo, subita peraltro anche dai deputati dei gruppi di maggioranza. È alla luce di tali conside-

razioni, che preannuncia anch'egli che i deputati del suo gruppo non parteciperanno alla votazione della proposta di parere del relatore.

(I deputati appartenenti ai gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori abbandonano l'aula della Commissione).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel ritenere che il comportamento dei deputati appartenenti ai gruppi di opposizione sia molto grave, evidenzia come nei loro odierni interventi essi non si siano per nulla riferiti alle questioni riconducibili all'ambito di competenza riconosciuto alla IX Commissione. Rivendica poi che l'iniziativa assunta dal Governo con il provvedimento in titolo costituisce il primo passo per l'attuazione del programma elettorale premiato alle recenti elezioni politiche e che non è per nulla negativo che il Governo cerchi di procedere a tali adempimenti senza inutili lungaggini e puntando a rispondere tempestivamente alle richieste dei cittadini. Fa presente poi che il principio fondante del nuovo approccio recato anche dal provvedimento in esame è quello del federalismo fiscale, che rappresenta l'unico strumento per responsabilizzare gli amministratori pubblici nelle scelte di loro competenza. Ne deriverà, a suo avviso, un esito virtuoso, in cui alla riduzione dello spreco di denaro pubblico potrà finalmente accompagnarsi anche la crescita economica delle regioni meridionali. Dichiarò quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando l'importanza di misure quali la semplificazione delle procedure per l'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, il riavvio dei progetti per la realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità, dopo i danni arrecati dalla decisione dell'allora Ministro Di Pietro di revocare le concessioni, nonché la cessione alle regioni della partecipazione azionaria di Tirrenia nelle società di cabotaggio. Apprezza poi la decisione del relatore di avere inserito nelle premesse del parere la questione dell'Expo di Milano del 2015 e

condivide il parametro di 50 dipendenti per l'applicazione della disposizione cosiddetta «taglia-enti». In proposito, auspica che non si cerchino scorciatoie volte ad escludere, in un modo o nell'altro, quanti più enti possibili dall'applicazione di tale disposizione. In proposito, ritiene che debba essere svolto un più meditato approfondimento in ordine alla previsione relativa alla mancata applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge alle autorità portuali.

Sandro BIASOTTI (PdL) dichiara il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere del relatore, rammaricandosi che i deputati dei gruppi di opposizione abbiano abbandonato la Commissione senza neppure ascoltare le dichiarazioni di voto dei deputati appartenenti ai gruppi di maggioranza. Quanto al provvedimento, ritiene che esso rappresenti la traduzione normativa del programma del Governo in carica e intende tranquillizzare quanti, con riferimento agli stanziamenti previsti per la spesa sanitaria, hanno paventato l'imposizione di forti tagli. In proposito, infatti, è sufficiente analizzare l'articolo 79 del decreto-legge, che sancisce invece, e con anticipo, il progressivo incremento dei fondi all'uopo destinati nei prossimi anni; il che costituisce un'importante novità ascrivibile al Governo in carica.

Settimo NIZZI (PdL) con riferimento alle perplessità manifestate dal deputato Montagnoli in ordine all'auspicata esclusione delle autorità portuali dall'ambito di applicazione dell'articolo 26, fa presente che tali organi hanno ormai assunto competenze tali in ambito portuale, anche con riferimento ad ambiti precedentemente riconducibili alle Capitanerie di Porto, che non appare in alcun modo ipotizzabile una loro soppressione in ragione del numero dei loro addetti.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI riconosce al deputato Simeoni di avere svolto una relazione introduttiva molto completa sul provvedimento in esame e di

averne ulteriormente approfondito le tematiche con la presentazione della sua proposta di parere. Si rammarica peraltro di non potere dare lettura, a causa dell'abbandono dell'aula della Commissione da parte dei deputati appartenenti ai gruppi di opposizione, della nota predisposta dal Governo proprio in risposta alle osservazioni svolte nella seduta di ieri dai deputati Misiti, Meta, Fiano e Lovelli. Si limita pertanto ad assicurare, con riferimento all'articolo 26, che, tenuto conto dell'importanza e della natura strategica di tutte le autorità portuali, il Governo si impegna ad escluderle dall'ambito di applicazione della predetta disposizione.

Gianluca BUONANNO (LNP) intende segnalare una questione connessa all'attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge in esame, con particolare riferimento alla possibilità che gli stanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative e delle infrastrutture collegate all'Expo 2015 di Milano possano vedere coinvolte anche le province piemontesi il cui territorio è limitrofo alla regione Lombardia.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rispondendo alla questione posta dal deputato Buonanno, fa presente che, a norma dell'articolo 14, comma 2, i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'Expo 2015 sono rimessi all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto di competenza della IX Commissione, assicura comunque, che il tema dell'estensione dei finanziamenti anche alle province piemontesi il cui territorio è limitrofo alla regione Lombardia, che appare ragionevole, potrà essere affrontato nelle audizioni informali alle quali la Commissione stessa procederà nel corso dei prossimi mesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 12.15.

7-00020 Valducci: Iniziative in favore delle persone con disabilità nell'ambito del trasporto aereo.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00002).

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che la risoluzione in discussione rappresenta l'adempimento di un impegno che, come presidente della IX Commissione, si era assunto in occasione dell'esame in Assemblea del decreto-legge in materia di Alitalia. L'atto di indirizzo risulta significativamente sottoscritto anche dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari e, quindi, dagli onorevoli Meta, Biasotti, Misiti, Montagnoli, Drago e Nicco. Ciò evidenzia la sensibilità dell'intera Commissione rispetto al tema della garanzia del diritto alla mobilità in favore di coloro che soffrono di una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Nel caso di specie, la risoluzione si riferisce, in particolare, al comparto del trasporto aereo ed è motivata dall'esigenza che i soggetti istituzionalmente a ciò preposti si adoperino affinché anche il nostro paese provveda a dare tempestiva e completa attuazione alla normativa introdotta in materia dal legislatore comunitario. Per la verità, il legislatore nazionale, mediante l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante il «Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», si fece già carico di introdurre una disciplina volta ad assicurare il venire meno, sia nell'ambito delle strutture aeroportuali che negli aeromo-

bili, degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Il successivo intervento normativo, a distanza di dieci anni, è stato poi posto in essere dal legislatore comunitario che, mediante l'adozione del Regolamento n. 1107 del 5 luglio 2006, ha reso ancora più stringenti le disposizioni relative ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. In particolare, l'articolo 3 di tale regolamento ha disposto, come principio generale, che un vettore aereo, con riferimento a un volo in partenza o in arrivo in un aeroporto di uno Stato membro, non può rifiutarsi di accettare prenotazioni o imbarcare una persona con disabilità o mobilità ridotta, purché questi sia in possesso di un biglietto valido. Le uniche eccezioni a tale regola sono circoscritte ai soli casi connessi al rispetto degli obblighi di sicurezza e alla ridotta dimensione dell'aeromobile o dei suoi portelloni, come dispone l'articolo 4 del citato regolamento. Comunque, anche ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali eccezioni, il vettore aereo è comunque tenuto ad informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto di imbarco e, su richiesta della persona interessata, anche a formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, fermo restando che al passeggero disabile e al suo eventuale accompagnatore il vettore stesso è tenuto a garantire il rimborso del biglietto o un volo alternativo. Le disposizioni testé descritte sono già direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento n. 1107 del 2006, e quindi dal 26 luglio 2007. È stata invece differita al 26 luglio 2008, ed è quindi imminente, l'entrata in vigore in tutti gli Stati membri delle altre norme regolamentari, tra le quali gli articoli 8, 9 e 10, concernenti l'assistenza da prestare in aeroporto (a cura del gestore aeroportuale) e sugli aeromobili (a cura del vettore aereo) alla persona con disabilità o a mobilità ridotta. Passa quindi ad illustrare gli

adempimenti che, sul piano più strettamente attuativo di tali disposizioni, gravano su ciascuno Stato membro. Si tratta, in primo luogo, di designare uno o più organismi responsabili dell'applicazione delle disposizioni recate dal Regolamento n. 1107/2006. Occorre poi adottare ogni opportuna iniziativa al fine di informare le persone disabili e a mobilità ridotta sia in ordine ai diritti previsti in loro favore dalla nuova disciplina comunitaria e sia con riguardo alle modalità per la presentazione di reclami. Deve infine essere introdotto un apparato sanzionatorio, efficace, proporzionato e dissuasivo, applicabile in caso di infrazioni delle disposizioni recate dal predetto Regolamento. Il Ministro dei trasporti, con decreto del 24 luglio 2007, ha già dato seguito al primo di tali adempimenti, disponendo che è l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) a svolgere le funzioni di organismo responsabile del rispetto dei diritti del passeggero con disabilità o a mobilità ridotta. Deve tuttavia rilevarsi come, sul piano applicativo, siano allo stato riscontrabili alcuni ritardi, atteso che non sono state ancora introdotte nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal Regolamento n. 1107/2006, in esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 16. Non è stata poi resa effettiva la disposizione che impone l'assunzione di ogni opportuna iniziativa informativa in favore delle persone affette da disabilità o a mobilità ridotta circa i nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea. Devo poi rilevare come non risulta essere stata ancora emanata, da parte dell'ENAC, la circolare applicativa dello stesso Regolamento n. 1107/2006. Alla luce di tali considerazioni, ritiene doveroso, attraverso la risoluzione di cui è primo firmatario, impegnare il Governo, in primo luogo, ad adottare, in tempi ravvicinati, iniziative normative volte ad introdurre nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal « Regolamento relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo », in attuazione di

quanto all'uopo ivi disposto dall'articolo 16. In secondo luogo, ad adoperarsi, nell'ambito della sua attività di vigilanza, affinché l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) proceda tempestivamente ad emanare la circolare applicativa del Regolamento n. 1107/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo periodo, del predetto atto comunitario e come da tempo preannunciato. E, infine, a promuovere un'apposita campagna di comunicazione istituzionale affinché le persone affette da disabilità o a mobilità ridotta siano adeguatamente informate in ordine ai nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea sia in ambito aeroportuale che a bordo degli aeromobili.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI ricorda che il Regolamento europeo (CE) n. 1107/2006 introduce degli obblighi per tutte le organizzazioni che operano nel trasporto aereo al fine di garantire ai passeggeri con disabilità e ai passeggeri con mobilità ridotta di avere accesso al trasporto aereo e non essere esclusi a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità. Con Decreto Ministeriale n. 107T del 24 Luglio 2007, l'ENAC è stato designato organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento CE n. 1107/2006, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento medesimo. Il Regolamento è entrato in vigore in forma parziale a partire dal 26 luglio 2007, e entrerà in vigore in forma completa dal 26 luglio 2008. Per predisporre l'attuazione delle disposizioni regolamentari in forma completa, l'ENAC ha istituito un gruppo di lavoro interno con l'obiettivo di individuare tutte le attività necessarie e un programma di attuazione delle stesse, nonché gli strumenti organizzativi e le procedure per l'attuazione del Regolamento. Per quanto di competenza, il Ministero ha provveduto, altresì, a predisporre una bozza di schema di Decreto legislativo relativo al sistema sanzionatorio con il quale doveva essere fissata l'entità delle sanzioni avverso il mancato rispetto del richiamato regolamento n. 1107/2006 e individuato nell'ENAC il soggetto deputato all'applicazione di tali sanzioni nei

confronti dei soggetti (vettori e operatori del trasporto aereo) che dovessero contravvenire a tale normativa. La bozza di decreto citata, dopo l'acquisizione del parere di competenza delle Amministrazioni concertanti, sarà trasmesso al Consiglio dei Ministri per la deliberazione preliminare. Una volta concluso l'iter presso le competenti Commissioni parlamentari, sarà deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Nelle more della conclusione dell'iter approvativo dello schema normativo, sono già in vigore le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, afferente, in particolare, all'applicazione di sanzioni nei confronti del vettore che non offre adeguata assistenza alle persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari, così come previsto dall'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo di ritardo prolungato. Per quanto attiene all'informazione, questo Ministero, già al momento dell'emanazione del decreto ministeriale 24 luglio 2007, n. 107/T, ha provveduto, tramite gli organi d'informazione, a dare la massima informazione sulle disposizioni comunitarie e sull'individuazione dell'organismo responsabile (ENAC) dell'applicazione e dell'osservanza delle stesse. Va inoltre ricordato che il contratto di programma sottoscritto tra ENAC, Ministeri dell'economia e finanze, dei trasporti e della difesa lo scorso 14 febbraio 2008 prevede espressamente tra gli obiettivi di qualità prefissati per l'ente anche quello relativo agli strumenti di tutela del cittadino/utente portatore di disabili previsti dal Regolamento CE n. 1107/2006. Per quanto riguarda, infine, la circolare applicativa del regolamento, questa è stata redatta dall'ente medesimo e, in data 1 luglio scorso, ha concluso l'iter di approvazione al Comitato di coordinamento dei direttori centrali dell'ENAC, e risulta di imminente pubblicazione. Le linee guida sulla formazione e sugli standard di qualità dei servizi verranno distribuite come allegati della cir-

colare. Gli argomenti sui quali si è stabilito di dover elaborare delle linee guida sono la formazione del personale impiegato nei servizi di assistenza ai passeggeri disabili o con mobilità ridotta, e la definizione di standard di qualità dei servizi di assistenza. Infine, appare condivisibile l'adozione in tempi ravvicinati, una volta perfezionato il regime sanzionatorio, di una tempestiva ed idonea pubblicizzazione delle norme derivanti dalla richiamata normativa europea, così come auspicato dalla lettera c) del dispositivo della risoluzione. Tutto ciò premesso si ritiene pienamente condivisibile sia lo spirito sia il contenuto della risoluzione in discussione, su cui il Governo esprime parere favorevole, confermando l'impegno ad una adozione in tempi ravvicinati dei provvedimenti richiesti dall'atto di indirizzo medesimo.

Andrea SARUBBI (PD) dichiara, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione in esame, facendo presente come capita spesso, in aeroporto, che il rifiuto di imbarco della persona con disabilità sia comunicato solo all'ultimo momento, a causa di improvvise modifiche nell'impiego degli aeromobili e, probabilmente, anche in ragione di una mancanza di informazioni desumibili in proposito all'atto della prenotazione. Potrebbe in proposito essere verificato se la circostanza stessa della prenotazione di un volo da parte di persone disabili non possa di per sé essere ritenuta dalle compagnie aeree un requisito utile ai fini della scelta dell'aeromobile con cui operare la tratta in questione. Deve più in generale essere evitato che, nell'espletamento delle procedure di imbarco, i disabili siano posti nelle condizioni di sentirsi di intralcio rispetto ad un più spedito svolgimento delle operazioni aeroportuali. Da ultimo, intende rilevare come sia importante che l'Italia adotti da sé, e anticipatamente, iniziative legislative in materia, senza essere costretta ad adeguarsi a misure adottate in sede comunitarie.

Gianfranco PAGLIA (PdL) intende segnalare la sua personale esperienza sulla

questione, in base alla quale gli risulta che le problematiche cui si fa cenno nella risoluzione, con particolare riferimento all'assistenza alle persone con disabilità nelle strutture aeroportuali, risultano già adeguatamente affrontate dai gestori aeroportuali e dalle compagnie aeree, anche se appare comunque necessario che siano tempestivamente adottate le iniziative delineate nel dispositivo dell'atto di indirizzo. Quello che invece appare preoccupante è la difficoltà che le persone con disabilità ancora incontrano nell'utilizzo dei servizi igienici a bordo degli aeromobili, essendo limitato il numero dei mezzi all'uopo adibiti.

David FAVIA (IdV) ringrazia il presidente della Commissione per avere assunto un'iniziativa così importante, preannunciando il voto favorevole della sua parte politica sull'atto di indirizzo, nell'auspicio che gli adempimenti recati nel dispositivo trovino tempestiva attuazione.

Sandro BIASOTTI (PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, cogliendo peraltro l'occasione per segnalare che dovrà essere affrontata anche la questione delle persone obese che, allo stato, non riuscendo a trovare sedili adatti, si vedono costrette ad acquistare due biglietti aerei per un solo viaggio.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) condivide i contenuti della risoluzione in discussione, invitando tuttavia la Commissione, in una prossima occasione, ad approfondire le medesime tematiche anche con riferimento al trasporto ferroviario e marittimo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che l'osservazione del deputato Paglia in ordine alla difficoltà di utilizzo dei servizi igienici a bordo degli aeromobili da parte delle persone con disabilità possa essere presa in considerazione ai fini di una integrazione dei contenuti dell'atto di indirizzo in discussione. Riformula pertanto la risoluzione di cui è primo firmatario,

nel senso di aggiungere, nella parte dispositiva, un ulteriore impegno al Governo, che risulta del seguente tenore: « *d*) ad adottare ogni iniziativa di sua competenza per sensibilizzare i vettori aerei a migliorare le possibilità di utilizzo, da parte delle persone con disabilità, dei servizi igienici a bordo degli aeromobili ».

Il sottosegretario Mario MANTOVANI esprime il parere favorevole del Governo

sulla nuova formulazione della risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la nuova formulazione della risoluzione 7-00020, che assume il numero 8-00002 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza e la perequazione tributaria » (C. 1386 Governo);

considerato, in termini generali, che il provvedimento in titolo reca le misure necessarie ed urgenti affinché, oltre alla progressiva riduzione, nel corso della legislatura, del livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, fino a giungere ad un saldo positivo pari allo 0,1 per cento del prodotto interno lordo nel 2011, sia assicurata una maggiore crescita economica e sociale, attraverso l'incremento degli investimenti in taluni settori strategici, l'adozione di interventi di snellimento delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere d'acquisto e sul costo della vita e l'assunzione di iniziative per la semplificazione dei rapporti di lavoro;

valutata positivamente, per quanto di competenza della IX Commissione, la previsione dettata dall'articolo 2, in ordine alla semplificazione delle procedure amministrative connesse agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica;

apprezzate inoltre le iniziative che l'articolo 9, mediante il ricorso all'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, reca al fine di fronteggiare la grave crisi di alcuni comparti produttivi, tra i quali l'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi;

condiviso pienamente, all'articolo 10, l'inserimento degli investimenti in infrastrutture nel settore delle reti di telecomunicazione tra i progetti da considerare prioritari ai fini della ripartizione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;

considerato che l'articolo 12 è volto a novellare il comma 8-*sexiesdecies* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, al fine di prevedere che, per effetto delle revoche di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, continuano comunque con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A.;

preso atto, con riferimento all'articolo 14, comma 1, delle autorizzazioni di spesa relative agli anni 2009-2015 finalizzate alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, nonché, al comma 2, della nomina del sindaco di Milano *pro tempore* nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente;

rilevata, a tale ultimo proposito, l'esigenza che la IX Commissione, nell'ambito delle iniziative di sua competenza, presti

particolare attenzione alle procedure per il finanziamento e la realizzazione delle opere infrastrutturali connesse allo svolgimento dell'Expo che assumono particolare rilievo per i profili della mobilità e del trasporto;

considerato altresì che l'articolo 26, che dispone la soppressione degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità, potrebbe avere un impatto molto negativo sull'intera rete delle Autorità portuali, il cui ruolo appare strategico e imprescindibile a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, rendendo pertanto opportuno che tali enti siano esclusi dall'ambito di applicazione della citata disposizione;

ritenuto inoltre che all'articolo 40, comma 6, sia opportuno prevedere che gli armatori e le società di armamento effettuino le dovute comunicazioni agli Uffici di collocamento della gente di mare anche avvalendosi di dispositivi telematici,

rilevato poi che l'articolo 57 dispone, al comma 3, che, su richiesta delle Regioni interessate, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'intera partecipazione detenuta dalla Tirrenia SpA nelle società Caremar, Saremar, Toremar e Siremar Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia e che tale operazione può agevolare la privatizzazione della Tirrenia stessa;

tenuto conto che all'articolo 63, i commi 4 e 5 dispongono, rispettivamente, lo stanziamento di 300 milioni di euro in favore del gruppo Ferrovie dello Stato spa e l'autorizzazione ad ANAS spa ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060;

rilevato in proposito che il tema dei rapporti finanziari tra lo Stato e Ferrovie dello Stato spa e ANAS spa non può

continuare ad essere fondato sulla politica dei cosiddetti « interventi tampone », perseguita nelle ultime legislature, ma necessita l'adozione di strumenti che consentano una più oculata attività di pianificazione e controllo dei fondi statali all'uopo destinati;

considerato positivamente che il comma 12 del già richiamato articolo 63 ricostituisce la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, soppressa dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008;

rilevato inoltre che, sempre con riferimento all'articolo 63, il comma 13 demanda la ripartizione delle risorse del predetto Fondo a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, precisando che, a tale fine, si dovrà tenere conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere le Autorità portuali dall'ambito di applicazione della disposizione volta alla soppressione degli enti pubblici economici aventi dotazione organica inferiore alle cinquanta unità;

b) all'articolo 40, comma 6, valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli armatori e le società di armamento possano effettuare le dovute comunicazioni agli Uffici di collocamento della gente di mare anche avvalendosi di dispositivi telematici.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00020 Valducci: Iniziative in favore delle persone con disabilità nell'ambito del trasporto aereo.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», ha introdotto una disciplina volta ad assicurare il venire meno, sia nell'ambito delle strutture aeroportuali che negli aeromobili, degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

in particolare, si è, tra l'altro, disposto che:

a) ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa e, qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile va assicurato per mezzo di un elevatore a cabina chiusa;

b) le strutture esterne connesse agli edifici devono prevedere spazi pedonali caratterizzati da almeno un percorso accessibile, e quindi in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e aree di parcheggio nel cui ambito sia consentito il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro, consentendo altresì la circolazione

e la sosta del veicolo allo specifico servizio delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta in possesso dello speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

c) le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono prevedere che le scale, le rampe, le unità ambientali e la segnaletica siano conformi alla speciale normativa dettata dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

d) all'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruota per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile;

a distanza di dieci anni, la predetta normativa nazionale è stata integrata, dal Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

nell'ambito di tale normativa comunitaria, l'articolo 3 ha disposto, come principio generale, che un vettore aereo, con riferimento a un volo in partenza o in arrivo in un aeroporto di uno Stato membro, non possa rifiutarsi di accettare prenotazioni o imbarcare una persona con disabilità o mobilità ridotta, purché questi sia in possesso di un biglietto valido;

le uniche eccezioni a tale regola sono previste, a norma dell'articolo 4, ai

fini del rispetto degli obblighi di sicurezza e nei casi in cui la dimensione dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendano fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta;

ove ciò abbia a verificarsi, il vettore deve comunque informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l'obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, fermo restando, comunque, che al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco e all'eventuale accompagnatore lo stesso vettore è tenuto a garantire il rimborso del biglietto o un volo alternativo;

le predette disposizioni sono già direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a far data dal 26 luglio 2007, mentre è stata differita al 26 luglio 2008 l'entrata in vigore delle altre norme recate dal Regolamento n. 1107/2006, tra le quali gli articoli 8, 9 e 10, concernenti l'assistenza da prestare in aeroporto e sugli aeromobili alla persona con disabilità o a mobilità ridotta;

a tale particolare proposito, la normativa comunitaria dispone che, fatta salva la presentazione della relativa richiesta almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo, i compiti di assistenza in aeroporto (di cui all'allegato I del Regolamento) competono al gestore aeroportuale, che è peraltro tenuto a stabilire apposite norme di qualità per l'erogazione del servizio, mentre è rimessa ai vettori aerei l'assistenza a bordo degli aeromobili alla persona con disabilità o a mobilità ridotta (nei termini di cui all'allegato II dello stesso Regolamento);

sul piano strettamente attuativo, ogni Stato membro è tenuto a:

a) designare uno o più organismi responsabili dell'applicazione delle disposizioni recate dal Regolamento n. 1107/2006;

b) adottare le opportune iniziative al fine di informare le persone disabili e a mobilità ridotta sia in ordine ai diritti previsti in loro favore dalla nuova disciplina comunitaria e sia con riguardo alle modalità per la presentazione di reclami;

c) introdurre un apparato sanzionatorio, efficace, proporzionato e dissuasivo, applicabile in caso di infrazioni delle disposizioni recate dal predetto Regolamento;

in applicazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del Regolamento n. 1107/2006, il Ministro dei trasporti, tenuto conto che destinatari degli obblighi derivanti dalla predetta normativa comunitaria già citato sono i vettori aerei ed i gestori aeroportuali, assoggettati alla regolazione tecnica, alla certificazione, alla vigilanza ed al controllo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ha disposto, con decreto del 24 luglio 2007, che sia proprio tale ente a svolgere le funzioni di organismo responsabile del rispetto dei diritti del passeggero con disabilità o a mobilità ridotta;

nello svolgimento di tale compito, all'ENAC è altresì richiesto di inviare al Ministero dei trasporti, con cadenza semestrale, una relazione in ordine all'applicazione del Regolamento n. 1107/2006, fermo restando che lo stesso dicastero, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, può disporre, al medesimo fine, apposite ispezioni;

deve tuttavia rilevarsi come, sul piano applicativo, siano allo stato riscontrabili alcuni ritardi, atteso che:

a) non sono state ancora introdotte nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal Regolamento n. 1107/2006, in esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 16;

b) non risulta essere stata ancora emanata, da parte dell'ENAC, la circolare applicativa dello stesso Regolamento n. 1107/2006;

c) deve essere resa effettiva la disposizione che impone l'assunzione di ogni opportuna iniziativa informativa in favore delle persone affette da disabilità o a mobilità ridotta circa i nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea,

impegna il Governo:

a) ad adottare, in tempi ravvicinati, iniziative normative volte ad introdurre nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal « Regolamento relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo », in attuazione di quanto all'uopo ivi disposto dall'articolo 16;

b) ad adoperarsi, nell'ambito della sua attività di vigilanza, affinché l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)

proceda tempestivamente ad emanare la circolare applicativa del Regolamento n. 1107/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo periodo, del predetto atto comunitario e come da tempo preannunciato;

c) a promuovere un'apposita campagna di comunicazione istituzionale affinché le persone affette da disabilità o a mobilità ridotta siano adeguatamente informate in ordine ai nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea sia in ambito aeroportuale che a bordo degli aeromobili;

d) ad adottare ogni iniziativa di sua competenza per sensibilizzare i vettori aerei a migliorare le possibilità di utilizzo, da parte delle persone con disabilità, dei servizi igienici a bordo degli aeromobili.

(8-00002) « Valducci, Meta, Biasotti, Misiti, Montagnoli, Nicco, Drago ».